



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 25 FEBBRAIO 2008

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. Comunicato Ufficiale N. 97 della L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito stralcio del Comunicato Ufficiale n. 97 della L.N.D., relativo alle Delegazioni Provinciali di Lodi e Pordenone:

COMUNICATO UFFICIALE N. 97

Stagione Sportiva 2008/2009

...omissis...

Il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni da Delegato Provinciale della Delegazione di Pordenone del Sig. GIANCARLO CALIMAN, stante l'avvenuta elezione del medesimo a Consigliere del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nell'Assemblea del 1° Febbraio 2009.

Tali dimissioni decorrono dal 5 Febbraio 2009.

Si riportano, pertanto, la nuove composizione della Delegazioni Provinciale di Pordenone:

...omissis...

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato	da nominare	
Vice Delegato	GIORGIO ANTONINI	
Componenti	GIUSEPPE FALCONE	VALTER BERTOLI
	GARLANT LUIGI	LISOTTO CHIARA
	RONCHESE LORENZO	CALIMAN PATRIZIA
	FERRANDO SERGIO	STOICO GIAN LUCA

DE BATTISTI FABIO
SCAPPATICCIO SERGIO

DELLA FLORA SANDRO
VRIZ SERGIO

Segretario GUBULIN GIUSEPPE

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.2. Circolare N. 35 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n° 1 -2009 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 30 gennaio 2009.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2009

Oggetto : Decreto del Ministro dell'Economia del 19 novembre 2008, recante disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2 del TUIR, in materia di spese di rappresentanza

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 11 del 16 gennaio 2009 il decreto del Ministro dell'Economia del 19 novembre 2008, che, come stabilito dall'art. 1, comma 33, lett. p) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha fissato i requisiti di inerenza e congruità delle "spese di rappresentanza" ai fini della loro deducibilità nella determinazione del reddito di impresa.

L'individuazione ed il trattamento fiscale delle "spese di rappresentanza" sono stati a lungo oggetto di controversie e di attenzioni sia da parte della giurisprudenza che del legislatore oltre che, naturalmente, della dottrina.

Le "spese di rappresentanza" sono state per la prima volta, nel 1989, considerate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che ha stabilito la loro indeducibilità per due terzi e per il rimanente terzo la deducibilità prima in 3 anni e, da ultimo, in 5 anni (art. 108, comma 2 del TUIR), ma il problema più rilevante è sempre stato quello della loro corretta connotazione e di cosa si dovesse intendere per "spesa di rappresentanza"; ma, soprattutto, le dispute più rilevanti sono state quelle relative alla distinzione tra la sponsorizzazione, che, in più circostanze, è stata ritenuta dall'amministrazione finanziaria "spesa di rappresentanza" e la pubblicità. Ciò, nella considerazione che se la sponsorizzazione viene assunta, sic et simpliciter, tra le spese di rappresentanza, il costo relativo è fortemente penalizzato ai fini tributari essendo deducibile solo in minima parte mentre le spese di pubblicità sono totalmente deducibili.

Sulla labile linea di confine tra sponsorizzazione, intesa come rappresentanza, e pubblicità sono state fornite le più varie interpretazioni e la stessa Corte di Cassazione è intervenuta più volte senza, tuttavia fugare i dubbi che spesso le diverse interpretazioni dell'amministrazione finanziaria hanno fatto sorgere nei contribuenti e negli stessi organi accertatori.

Con la Finanziaria 2008, intanto, è stata stabilita la deducibilità delle "spese di rappresentanza" nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, se "rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa". La disposizione ha elevato, poi, ai soli fini delle imposte sui redditi, da 25.82 euro a 50 euro il valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente interamente deducibili Il decreto attuativo del 19 novembre 2008 ha il merito di delineare confini ben distinti per la definizione di "spese di rappresentanza" confermando, intanto, il principio, innegabile, della loro **inerenza** all'attività esercitata

dall'imprenditore e quello della loro **effettiva e documentata sostenibilità** e stabilendo, poi, che le "spese di rappresentanza" sono quelle sostenute "per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, **effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni** e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, **anche potenzialmente**, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".

Data la definizione di "spese di rappresentanza", il decreto stabilisce, inoltre, che "costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- e) ogni altra spesa per i beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, **ivi inclusi i contributi** erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma".

Definito il concetto di "spese di rappresentanza", il decreto, oltre ad eliminare, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, a far tempo dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e, per le società con esercizio sociale al 30 giugno, a far tempo dal bilancio 1° luglio 2008-30 giugno 2009, 2008- stabilisce al comma 2, i criteri di deducibilità nel periodo di sostenimento delle spese stesse che vengono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Il calcolo del tetto deducibile, in base ai ricavi, è pertanto, il seguente:

Ricavi fino a 10 milioni di euro : 1,3% sull'importo dei ricavi

Ricavi da 10 milioni a 50 milioni: 130.000 euro + 0,5% sull'eccedenza rispetto a 10 milioni

Ricavi oltre 50 milioni: 330.000 euro + 0,1% sull'eccedenza rispetto a 50 milioni.

L'eccedenza dell'ammontare delle spese di rappresentanza, rispetto al plafond surriportato, deve essere recuperata a tassazione.

Pertanto, se, ad esempio, un'impresa ha effettivamente sostenuto "spese di rappresentanza", così come individuate dal comma 1 del decreto, per un ammontare di 50.000 euro ed ha esposto nella dichiarazione dei redditi ricavi per due milioni di euro, ha diritto a dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito, 26.000 euro per le spese in argomento. Del pari, un'impresa con 60 milioni di euro di ricavi potrà, invece, dedurre, per le spese di rappresentanza sopportate nel periodo, fino a 340.000 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto, per effetto delle disposizioni recate dal comma 4 dello stesso art. 1, delle spese relative ai beni distribuiti

gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'art. 108 del TUIR. A tale riguardo va, però, rilevato che il limite anzidetto di 50 euro non si applica ai fini IVA dal momento che la disposizione recata dal decreto non si riferisce alla disciplina IVA; pertanto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il limite resta fissato ad euro 25,82. Sullo specifico argomento va rilevato che l'importo deducibile è riferibile a ciascun oggetto se donato separatamente mentre se trattasi di più oggetti assemblati (ad es. cesto natalizio) l'importo deducibile rimane fissato in 50 euro ai fini delle imposte sui redditi e in 25, 82 euro ai fini della detraibilità IVA.

Il decreto in argomento, tuttavia, non si limita, soltanto, a definire quali sono le “*spese di rappresentanza*” ma, al comma 5, elenca alcune categorie di spese che “non costituiscono spese di

rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti del presente decreto” con la conseguenza che vengono considerate totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa
Trattasi delle:

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive delle imprese. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti di deducibilità previsti dal comma 2 del decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel comma 5 è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

E' opportuno, in questa sede, far rilevare che **dal 1° gennaio 2009** opera, comunque, il principio generale, introdotto dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, della limitazione alla deducibilità, ai soli fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, per le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, è da ritenere che nel caso in cui le spese di vitto e alloggio in argomento si configurino quali spese di rappresentanza, in relazione ad esse, considerate, comunque, nella misura del 75%, dovrebbe tenersi conto anche del tetto massimo di deducibilità di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2008.

Si fa, comunque, riserva di fornire ulteriori precisazioni sulla base dei chiarimenti in proposito che verranno emanati dall'Agenzia delle entrate.

L'IVA relativa alle prestazioni di cui sopra, fatta eccezione per quelle considerate “di rappresentanza, è riconosciuta, invece, integralmente detraibile a far tempo dal **1° settembre 2008**.

La ridotta deducibilità nei limiti del 75% non opera, per espressa previsione di legge, in relazione alle spese alberghiere e di somministrazione di cui sopra sostenute per trasferte fuori del comune di dipendenti, collaboratori e amministratori.

1.3. Circolare N. 37 della L.N.D. – Spese di Rappresentanza e Sponsorizzazione

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 37 della L.N.D:

CIRCOLARE N°37

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPONSORIZZAZIONE

Con il decreto del Ministro dell'Economia 19 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 11 del 16 gennaio 2009, che ha formato oggetto della Circolare FIGC n. 1/UST del 30 gennaio 2009, prot. n. 11.1286, inviata con la Circolare della L.N.D. n. 35 dell'11 febbraio 2009, sono state emanate disposizioni in materia di spese di rappresentanza e della loro deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Dal decreto in argomento discende inequivocabilmente l'implicita esclusione, operata dal legislatore, dalle spese di rappresentanza dei costi sostenuti per la sponsorizzazione; ne consegue la deducibilità completa dei costi stessi a prescindere dal significato che alla "sponsorizzazione" può essere stato finora attribuito da differenti tesi, tendenti a far rientrare o meno la sponsorizzazione nella definizione di "rappresentanza", al fine di assoggettare i relativi costi alla particolare disciplina fiscale delle "spese di rappresentanza".

Ciò in quanto le "spese di rappresentanza", così come correttamente definite dal decreto in argomento, sono quelle sostenute per erogazioni a **titolo gratuito** di beni e servizi con finalità promozionali. In definitiva, con il decreto in argomento si è tornati all'originario concetto di "*captatio benevolentiae*" per ben delineare la definizione di "spese di rappresentanza"

La sponsorizzazione costituisce, invece, una particolare ed ormai universalmente adottata, forma di pubblicità rivolta alla promozione aziendale che, proprio nel rispetto del concetto di potenzialità introdotto dal legislatore con il decreto in parola, tende ad acquisire nuovi clienti e consumatori. Le spese di sponsorizzazione, dunque, non sono erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, ma costituiscono il **corrispettivo di una prestazione** di pubblicità, seppure meno mirata e diretta della pubblicità intesa in senso tradizionale, contrattualmente stabilita e definita, resa dal soggetto sponsorizzato, obbligato a precisi comportamenti di "fare", a favore dell'impresa sponsorizzatrice.

Unico requisito indispensabile ai fini della deducibilità dei costi sostenuti per la sponsorizzazione rimane, oltre quello dell'effettiva e documentata corresponsione con relativa fatturazione assoggetta ad IVA, quello dell'inerenza, ma è fuori di ogni ragionevole dubbio che la sponsorizzazione, suffragata da adeguato contratto e documento fiscale, non ha altre finalità che la promozione dell'attività dell'impresa e la diffusione nel territorio dell'immagine della stessa con l'unico reale obiettivo dell'incremento dell'attività stessa. Essa assume, quindi, nel rispetto del criterio dell'inerenza, la natura di corrispettivo per la prestazione che, giova ripeterlo, il soggetto sponsorizzato rende con l'obbligazione contrattuale di uno specifico comportamento.

Un'ultima, ma non per questo meno importante osservazione, è quella riguardante la disciplina fiscale recata in materia dal comma 8 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), il quale dispone la presunzione assoluta che il corrispettivo in denaro e in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, "costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2 del TUIR."

Per il legislatore, quindi, la promozione dell'immagine o dei prodotti, a prescindere da come si voglia etichettare – sponsorizzazione o pubblicità –, costituisce costo deducibile.

Qualsiasi altra presa di posizione tendente a far rientrare tali "corrispettivi" tra le liberalità appare del tutto incongruente in presenza di un comportamento del soggetto sponsorizzato, conseguente ad una specifica disposizione contrattuale, e di un corretto adempimento fiscale (fattura).

Argomentazioni e pretese contrarie potranno essere assunte soltanto con l'onere della prova a proprio carico.

A tale riguardo, è opportuno sottolineare che i rapporti relativi alle prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità devono essere adeguatamente supportati da appositi contratti e che devono essere emesse, nei modi e nei termini di legge, da parte del soggetto che effettua la prestazione, la relativa fattura con applicazione dell'IVA.

E', infine, superfluo evidenziare la necessità della tracciabilità del pagamento e dell'incasso del relativo corrispettivo sia ai fini bancari che, ovviamente, contabili e fiscali.

1.4. Circolare N. 39 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n° 2 -2009 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 13 febbraio 2009.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2009

Oggetto: D. L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi in quadro strategico nazionale

Sul S.O. n. 14/L alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, è stata pubblicata la legge n. 2/2009, che ha convertito, con modificazioni, il decreto in oggetto, il cui contenuto è stato, a suo tempo portato a conoscenza delle società in indirizzo con la Circolare n. 11/UST – 2008 del 9 dicembre 2008, prot. n. 11.1044.

A seguito delle modifiche apportate al decreto con la legge di conversione, si ripropongono le disposizioni che più interessano le società e le associazioni sportive calcistiche.

Art. 5 – Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 è prorogata la detassazione al 10% dei premi di produttività erogati ai dipendenti del settore privato. L'agevolazione compete nel limite complessivo di € 6.000 lordi e si applica nei confronti dei lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%.

Art. 6 – A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e, quindi, per le società sportive che di norma chiudono l'esercizio sociale al 30 giugno, dal periodo d'imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, è ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi – IRES e IRPEF - un importo pari al 10% dell'IRAP, **versata nel periodo d'imposta**, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Seppure in via informale, l'Agenzia delle entrate ha precisato che non è necessario distinguere la quota riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale che, in ogni caso, devono aver concorso a formare la base imponibile IRAP. La deduzione, quindi, non compete per i contribuenti che, nel periodo d'imposta, non sostengono spese per il personale oppure anche in alternativa, interessi passivi.

Pertanto, i soggetti che hanno chiuso il bilancio al **31 dicembre 2008** potranno, nell'UNICO 2009, relativo al medesimo bilancio, portare in diminuzione dal reddito imponibile ai fini IRES per il 2008, **il 10% dell'IRAP pagata a giugno 2008 (saldo IRAP 2007 e 1° acconto IRAP 2008) ed a dicembre 2008 (2° acconto IRAP 2008)**.

I soggetti con esercizio sociale **1° luglio 2008 - 30 giugno 2009** (giòva ricordare che la disposizione opera dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e che, pertanto, il primo periodo d'imposta sul quale inizia ad operare la disposizione stessa è quello 2008/2009) potranno, in sede di UNICO, relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2009, da produrre entro gennaio 2010, dedurre dal reddito imponibile ai fini IRES, **il 10% dell'IRAP versata nel corso del medesimo esercizio e, cioè, a**

dicembre 2008 (saldo IRAP sul bilancio chiuso al 30 giugno 2008 e 1° acconto IRAP sul bilancio 30 giugno 2009) **ed a maggio 2009** (2° acconto IRAP sul bilancio 30 giugno 2009).

Possono usufruire della deduzione anche gli enti non commerciali, quali, ad esempio, le associazioni sportive, ma limitatamente all'IRAP assolta in relazione all'attività commerciale e sempre che in detta attività figurino spese per il personale e/o interessi passivi.

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 o, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, quali, ad esempio, con esercizio chiuso al 30 giugno, per i periodi d'imposta anteriori a quello iniziato il 1° luglio 2008, e, cioè, a far tempo dal periodo d'imposta relativo al bilancio 1° luglio 2007 -30 giugno 2008, i contribuenti hanno diritto al rimborso della quota IRES corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, fino ad un massimo del 10% dell'IRAP **assolta** nel periodo di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

Pertanto, il 10% dell'IRAP versata nel periodo di competenza viene dedotta dal reddito imponibile ai fini IRES che, ovviamente, deve essere **ricalcolato** per individuare l'ammontare dell'IRES dovuta sul reddito così **rideterminato**. La differenza tra l'IRES a suo tempo dovuta e quella determinata tenendo conto della deduzione del 10% IRAP, può essere chiesta a rimborso.

Il rimborso, però, è limitato all'IRES per i cui versamenti non siano decorsi 48 mesi. Circa la decorrenza del periodo quadriennale è da ritenere che questa debba partire a ritroso dalla data del decreto (29 novembre 2008) ed, in tal caso, il rimborso potrà essere richiesto relativamente all'IRES versata dopo il 29 novembre 2004. Se, invece, la data dalla quale computare i 48 mesi dovesse essere quella stabilita dall'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, per l'autorizzazione all'invio dell'istanza, potrebbe determinarsi la parziale perdita del diritto al rimborso.

Con risoluzione n. 459 del 2 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per i versamenti in acconto si deve aver riguardo alla data del versamento a saldo. Ne consegue che, in caso di decorrenza a ritroso dal 29 novembre 2008, il rimborso compete, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per l'IRES versata a saldo sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, e, cioè, nel mese di giugno 2005; i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l'anno solare, quali, ad esempio, con esercizio chiuso al 30 giugno, potranno richiedere il rimborso IRES per i versamenti eseguiti a saldo sul bilancio chiuso al 30 giugno 2004.

I contribuenti che per gli anni pregressi avevano già prodotto istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota IRAP riferita alle suddette spese, non dovranno riprodurre l'istanza, mentre coloro che non hanno prodotto domanda hanno diritto al rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica. Il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Le modalità di presentazione delle istanze sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui si attende l'emanazione.

Art. 7 – Va a regime, e non più per il solo triennio 2009-2011 come previsto originariamente nel decreto legge, il differimento del pagamento dell'IVA, dovuta da imprese, al momento della riscossione del corrispettivo, e comunque, entro un anno al massimo dall'effettuazione dell'operazione. La fattura emessa dovrà recare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita con l'indicazione della relativa norma

La disposizione non si applica per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali e, comunque, necessita della preventiva autorizzazione comunitaria; con successivo decreto verrà stabilito il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione stessa.

Art. 15 – L'articolo dispone in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili.

In particolare, si segnalano le disposizioni dei commi da 16 a 23 che consentono la rivalutazione nel bilancio 2008 degli immobili posseduti. Il maggior valore si iscrive in una riserva in sospensione di imposta con possibilità di affrancamento con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore può essere riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata operata la rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva del 7% per gli immobili ammortizzabili e del 4% per quelli non ammortizzabili. Il versamento dell'imposta sostitutiva del 7% va effettuato in unica soluzione entro il prossimo 16 giugno o in tre rate annuali con interesse del 3% annuo.

Occorre rilevare che l'art. 5 del decreto legge sugli incentivi n. 5 del 10 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell'11 febbraio 2009, stabilisce la riduzione delle predette aliquote rispettivamente al 3% ed all'1,5%.

Art. 16 – Sono introdotte alcune riduzioni di costi amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, con il comma 1 viene stabilito che, in materia di "interpello", la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente, equivale a silenzio-assenso.

Con il comma 2 è stata abrogata la norma che rendeva obbligatoria l'invio dei corrispettivi e con il comma 3 quella che prevedeva l'obbligo della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate per eventuali compensazioni superiori a 10.000 euro da effettuare in materia di pagamenti di imposte.

Con il comma 5 sono state ridotte le sanzioni in caso di ravvedimento operoso: l'avvenuto pagamento entro 30 giorni dalla scadenza è sanzionato con un dodicesimo dell'importo minimo della sanzione (30%) che, quindi, si riduce al 2,5%, oltre gli interessi legali, mentre il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, è sanzionata nella misura di un decimo dell'importo minimo della sanzione e, cioè, con il 3%, oltre gli interessi legali.

Con i commi da 6 a 12 sono state introdotte norme in materia di posta elettronica certificata e con i commi da 12-bis a 12-undecies è prevista la tenuta dei libri sociali in forma digitali.

Art. 19 – Sono potenziati gli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro. Tra l'altro, è prevista tale tutela anche per i collaboratori coordinati e continuativi ai quali, in caso di fine lavoro, è riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, in presenza di specifiche condizioni (lavoro svolto in monocommittenza, reddito inferiore a 5.000 euro, gestione separata da almeno tre mesi).

Art. 27 – Contiene disposizioni in materia di accertamento. In particolare, con i primi tre commi è disposto che l'adesione diretta del contribuente all'invito all'adesione all'accertamento comporta la riduzione delle penalità ad un ottavo del minimo se questa ha luogo entro 15 giorni precedenti la data fissata per la comparizione e se questa è accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Con i successivi commi da 9 a 15 sono previste misure per le imprese di grandi dimensioni (con ricavi o volume d'affari non inferiore a 300 milioni di euro) nei confronti delle quali sarà attivato un controllo delle dichiarazioni entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L'importo di 300 milioni sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro. Sono, poi, previste con i commi da 16 a 21 misure specifiche per le compensazioni di crediti inesistenti con inasprimento delle sanzioni. Con l'art 7, comma 2 del decreto legge sugli incentivi, n. 5 del 10 febbraio 2009, è previsto un ulteriore aumento delle sanzioni stesse fino al duecento per cento della misura dei crediti compensati per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare.

Art. 30 – Vengono emanate disposizioni per i controlli sui circoli privati e gli enti associativi.

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del TUIR non sono imponibili a condizione che gli enti associativi (tra questi, quindi, anche le associazioni sportive) siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ma non si applica agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che **non** svolgono attività commerciale.

Art. 30-bis – Sono stabilite disposizioni fiscali in materia di giochi; tra l'altro sono previste aliquote a scaglioni di raccolta delle somme giocate che vanno dal 12,6% all'8%. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI per finanziare lo sport è fissata in 470 milioni di euro.

Art. 31 – E' abolita l'IVA agevolata al 10% per la pay-tv satellitare e via internet.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

2.1.1. Nomine Consiglio Direttivo Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 10.02.2009, ha deliberato le seguenti nomine:

Vice Presidente Vicario Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:	Gianni TOFFOLETTO	
Vice Presidente Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:	Luciano QUOCO	
Ufficio di Presidenza	Presidente:	Renzo BURELLI
	Componenti:	Gianni TOFFOLETTO
		Luciano QUOCO
Segretario Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:		Maria Maddalena MAICUS

2.2 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO AIAC – SETTORE TECNICO FIGC

Trascriviamo qui di seguito una nota pervenutaci dal Presidente dell'A.I.A.C. Regionale:

Il Gruppo Regionale A.I.A.C. del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.G.C. organizza un Seminario di aggiornamento per gli allenatori dilettanti abilitati con attribuzione di credito formativo. Il Seminario si svolgerà a Palmanova presso il Polisportivo "Dino Bruseschi", Piazzale Genova Cavalleria, **Lunedì 2 marzo 2009**.

Il programma, gli orari, le modalità di iscrizione e di partecipazione sono reperibili nel sito dell'AIAC regionale (www.aiacfriuliveneziagiulia.it) o presso tutti gli organismi territoriali della Associazione Allenatori.

La partecipazione al Seminario dà diritto ad 1 punto di credito formativo da far valere nei titoli per la eventuale domanda di ammissione ai Corsi di Seconda Categoria.

La Lista dei partecipanti verrà inviata al Settore Tecnico Federale.

2.3 TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 89/A della F.I.G.C. del 14.01.2009 relativamente al Campionato Carnico :

...omissis...

c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:

da lunedì 26 gennaio 2009

a venerdì 27 febbraio 2009

...omissis...

f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni:

- da lunedì 26 gennaio 2009 a venerdì 27 febbraio 2009

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

3.1) MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – CAMPIONATO CARNICO

Quanto si va ad evidenziare è stato elaborato in base agli organici esistenti che qui di seguito si richiamano:

- 1 girone di Prima Categoria da 14 squadre;
- 1 girone di Seconda Categoria da 14 squadre;
- 1 girone di Terza Categoria da 14 squadre.

Il meccanismo è stato elaborato nella previsione che si verifichino, al termine delle iscrizioni al Campionato Carnico 2008/2009, le seguenti ipotesi:

- ⇒ una squadra non iscritta in Terza Categoria;
- ⇒ due squadre non iscritte in Terza Categoria;
- ⇒ una squadra non iscritta in Seconda Categoria;
- ⇒ una squadra non iscritta in Prima Categoria.

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	13 squadre	
Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	13 squadre	

IPOTESI DI DUE SQUADRE NON ISCRITTE AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	12 squadre	
Promosse alla Seconda Categoria al termine del Campionato 2008 / 2008	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	12 squadre	

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre con ripescaggio di una squadra
---------------------------------	--

Ripescaggio 2008 / 2009	Una squadra dalla 3 ^a Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale	1
Promosse alla Prima Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le ultime tre classificate	3
Promosse dalla Terza Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le tre prime classificate	3
Retrocederanno alla Terza Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre	

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI 1^a CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre con ripescaggio di una squadra	
Ripescaggio 2008 / 2009	Una squadra dalla 2 ^a Categoria, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale	1
Promosse dalla Seconda Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le tre prime classificate	3
Retrocederanno dalla Prima Categoria al termine del Campionato 2008 / 2009	le ultime tre classificate	3
Composizione Girone 2008 / 2009	14 squadre	

A maggior chiarimento di quanto esposto viene evidenziato il principio che comunque i Gironi di Prima e Seconda Categoria avranno 14 Squadre cadauno, mentre il Girone di Terza Categoria sarà composto da un numero di Squadre dipendente dalle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria e dall'eventuale meccanismo dei ripescaggi a favore della Prima e Seconda Categoria teste formulato.

3.2 CAMPIONATO CARNICO – OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che, **a partire dalla stagione sportiva 2008/2009**, nelle gare del Campionato Carnico le Società avranno l'obbligo di impiegare, **sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse** e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, **almeno un calciatore “Giovane”**.

Pertanto nelle singole gare del Campionato Carnico 2008/2009 le società avranno l'obbligo di impiegare almeno **un calciatore nato dal 1° gennaio 1989**.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in caso di infortunio dei calciatori della fascia di età interessata.

3.3 ORARIO DELEGAZIONE

Si porta a conoscenza delle società che la Delegazione resterà aperta nei giorni e con gli orari sotto indicati:

Martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

4. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009

4.1) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO

- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.	€ 250,00
- Tassa associativa alla L.N.D.	€ 200,00
- Cauzione partecipazione al Campionato	€ 800,00
- Anticipo spese assicurazione Calciatori	€ 850,00
Totale	€ 2.100,00

Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all'atto dell'iscrizione al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C.**, tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro e non oltre il 07 marzo 2009, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE, entro e non oltre il

SABATO 07 MARZO 2009

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2007/2008;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato – **da compilare in triplice copia**);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

N.B.: a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l'estratto conto aggiornato.

Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco consegnata a ciascuna società nel corso della riunione con le stesse tenutasi il 22 febbraio 2009.

Si comunica, che la Delegazione predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di

retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

4.2) INIZIO CAMPIONATO

La data d'inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

4.3) COMPUTO AMMONIZIONI

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

4.4) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Questa Delegazione intende far presente l'utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si potranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore "diffidato" sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell'adozione del provvedimento disciplinare.

E' doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito il venerdì, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all'albo del Comitato.

4.5) RAPPORTINI DI FINE GARA

Si richiama l'attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell' arbitro il rapportino di fine gara.

Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall'arbitro al Comitato.

4.6) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati allegati al presente C.U. e disponibili presso la sede della Delegazione.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure **l'anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere

presentate alla **Delegazione Distrettuale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta potrà pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.**

Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.

Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dalla Delegazione Distrettuale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.

Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.

4.7) RECUPERO GARE

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, si effettueranno, **di norma**, il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

La Delegazione si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.

4.8) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questa Delegazione si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

4.9) DECORENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Nel caso specifico il comunicato verrà pubblicato di norma il mercoledì, fatto salvo esigenze o situazioni particolari per cui la Delegazione si riserva, nel rispetto del regolamento vigente, di procedere alla pubblicazione in altra giornata.

Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno

immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

4.10) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito anche per la stagione sportiva 2008/2009 siano previsti indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

- Campionato Carnico (3^a Categoria) **€ 200,00**

Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati, in parti uguali, tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

4.11) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

PRESENTAZIONE IN CAMPO

Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.

La Delegazione, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

4.12) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

4.13) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

ART. 62 DELLE N.O.I.F.

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

4.14) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

4.15) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

4.16) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

4.17) ART. 66 DELLE N.O.I.F. (comma 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di gioco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali guai può andare incontro e a quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.

Si invitano le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 36 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2008/2009 della L.N.D. (**già in vs. possesso**):

omissis

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, le seguenti persone:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 14 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2008/2009 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**facoltativo**).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C."

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

4.18) ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

4.19) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

4.20) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

4.21) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

4.22) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

4.23) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori".

Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale

e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga)**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

4.25) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

4.26) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

4.27) SEGNATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco - Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."**

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.
- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra

avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

4.28) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32 , 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

4.29) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

“ gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione”.

4.30) TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 “TUTELA MEDICO SPORTIVA” delle N.O.I. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Ribadendo che è compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

4.31) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo **100 lux**
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo **150 lux**

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

4.32 COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 33/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009.

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

per la stagione sportiva 2008/2009 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico, e della Lega Nazionale Dilettanti	€ 55,00
- Per le società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	€ 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali	€ 25,00
---------------------------	---------

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo- per le società appartenenti alla LNP	€ 260,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 200,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 100,00

D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.	€ 280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.	€ 200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati	

Juniores e per le società appartenenti al SGS	€ 180,00
E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 650,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP	€ 350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP	€ 250,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Junior	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 65,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP	€ 330,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 90,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione italiana arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN C	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€ 6,50
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€ 11,50
- Calciatori Professionisti di Serie A e B (solo tassa tesseramento)	€ 50,00
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione (solo tassa tesseramento)	€ 35,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" (solo tassa tesseramento)	€ 4,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 200,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 85,00
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 100,00
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 45,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 15,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 75,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 50,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate	
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)	€ 1,00
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti	€ 500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00
Lega Nazionale Dilettanti	€ 50,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2008/2009 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 2,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4,50
- Tasse di iscrizione ai campionati:	
Allievi Nazionali Società Professionistiche	€ 530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€ 430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 380,00
Società Dilettanti	€ 280,00
Società di Puro Settore	€ 230,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 330,00
Società Dilettanti	€ 230,00
Società di Puro Settore	€ 180,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 30,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 30,00
Esordienti Provinciali	€ 30,00
Pulcini Provinciali	€ 30,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 30,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 30,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 30,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 30,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 30,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 30,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 30,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 30,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 30,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei su indicati campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

4.33) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

Campionato di 3^a Categoria

1 ^a rinuncia	€	150,00
2 ^a rinuncia	€	250,00
3 ^a rinuncia	€	500,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.

4.34) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

4.35) CLASSIFICA MARCATORI

Come nelle precedenti stagioni sportive, questa delegazione non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e pertanto eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali. **Tale precisazione viene espressa, onde evitare gli spiacevoli comportamenti, tenuti da singoli tesserati e dalle loro rispettive società nelle passate stagioni.**

4.36) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMPIONATO CARNICO 2007/08

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

	Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
1	CESCUTTI CARLO	VELOX	fino al 29.01.2009	24/09
2	ZOZZOLI FABIO	EDERA	1	25/09
3	MENIS DAVIDE	ILLEGIANA	1	27/09
4	DAMIANI GIORGIO	FOLGORE	1	30/09
5	BROVEDAN DAVIDE	VELOX	1	30/09
6	MENEGON LUCIANO	CAMPAGNOLA	1	30/09
7	CESCUTTI MAICHOAL	CEDARCHIS	1	30/09
8	FERIGO MICHELE	VELOX	1	30/09
9	DE MONTE ALESSANDRO	AMPEZZO	1	30/09
10	MATIZ DENIS	ARTA TERME	1	30/09
11	FRANCO NIGEL	ENAL CERCIVENTO	1	30/09
12	BROVEDAN ONORINO	RAPID	1	30/09
13	NOT DIMITRI	VAL RESIA	1	30/09
14	DASSI GERARDO	ENAL CERCIVENTO	1	30/09
15	DI LENA PAOLO	ENAL CERCIVENTO	1	30/09
16	CESCUTTI STEFANO	PONTEBBANA	1	30/09
17	GIURI GABRIELE	PONTEBBANA	1	30/09
18	MARTINA MASSIMILIANO	RAPID	1	30/09
19	DE INFANTI OMAR	RAVASCLETTO	1	30/09
20	DI LENA RAFFAELE	TRASAGHIS	1	30/09
21	LIVON LUCA	TRASAGHIS	1	30/09
22	DE FANTI LUCA	AUDAX	1	30/09
23	ANGELINI DENIS	NUOVA TARVISIO	1	30/09
24	MARCUZZI GIUSEPPE	VERZEGNIS	1	30/09
25	FABIANI MARCO	IL CASTELLO	1	30/09
26	DI ROFI DANIELE	NUOVA TARVISIO	1	30/09
27	PASSALENT PATRICK	VAL FELLA	1	30/09
28	PIUSSI MASSIMO	VAL FELLA	1	30/09
29	DE LUCA MARCO	MALBORGHETTO	1	30/09
30	CIMADOR FRANCO	AMARO	1	30/09
31	DORIGO MARINO	ARDITA	1	30/09
32	ORLANDO FABIO	BORDANO	2	32/09
33	PICCO ALESSANDRO	BORDANO	1	32/09

5. TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI

In riferimento all' sotto riportato elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul C.U. n. 39 del 17.12.2008 si specifica che tale elenco riporta **ESCLUSIVAMENTE** i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente stagione sportiva.

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d'ufficio all'inizio della prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, **E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI** all'inizio della presente stagione.

Tali calciatori, **DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA SOCIETA'.**

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita		Società
3586312	CAPPELLARO Matteo	12.06.1985	S.S.	Pontebbana
4437208	COIDESSA Roberto	29.06.1989	A.S.D.	Folgore
4480333	MARTINA Cristian	07.05.1989	S.S.	Pontebbana
4750038	SERAFINI Stefano	01.09.1989	A.S.D.	Il Castello Di Gemona
4451924	TRAVANI TOMAT Piero	22.08.1992	A.S.D.	Real I.C.

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 32/bis delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita		Società
3165875	BAREI Alessandro	18.02.1966	A.S.D.	Stalis Calcio
3282444	BIANCHI Emanuele	10.01.1983	A.S.D.	Trasaghis
3464931	CESCUTTI Enrico	31.03.1983	A.S.D.	Folgore
3334174	CORADAZZI Igor	19.01.1983	A.S.D.	La Delizia
3282451	COZZO Simone	06.12.1982	A.S.D.	Val Resia
3170792	DARIO Francesco	04.02.1982	A.S.D.	La Delizia
1665508	DEL FABBRO Matteo	29.12.1967	A.S.D.	Ardita
3326276	DE LUCA Marco	28.11.1982	U.S.	Malborghetto
3170794	DEREANI Damiano	28.07.1982	A.S.	Arta Terme
3259237	DEREANI Stefano	13.12.1982	S.S.D.	Velox Paularo
3460124	DI PIAZZA Simone	10.12.1982	A.S.D.	Ovarese
3286793	FALESCHINI Alessandro	16.08.1982	A.S.D.	Mogese
2230205	FIOR Mario	03.02.1972	A.S.D.	Verzegnis
3753450	FRANCO Federico	28.05.1983	A.S.	Arta Terme
3367353	LESTUZZI Christian	20.08.1982	A.S.	Cavazzo
3379416	LUPIERI Landi	08.12.1982	POL	Rapid 2
4914095	MANTOESSI Luigino	16.05.1974	A.C.	Val Del Lago
5641609	MARTIN Stefano	31.01.1960	A.S.D.	Stalis Calcio
1908666	MASCIA Gianluca	17.04.1968	U.S.	Malborghetto
3933819	MASOLI Sebastian	15.05.1982	A.S.D.	Lauco
3262995	MAZZILIS Paolo	02.12.1980	A.S.D.	Comeglians
3464932	MAZZOLINI Lorenzo	02.04.1983	A.S.D.	Folgore
5152588	MENIS Davide	11.08.1982	A.S.D.	Illegiana
5153000	PETOOZZI Giacomo	02.10.1949	A.S.	Nuova Tarvisio
3282449	PIZZATO Fabio	27.04.1982	A.S.D.	Trasaghis
3174548	POLONIA Marco	05.09.1982	POL.	Rapid 2
5375490	PRINCI Luciano	19.07.1964	U.S.	Malborghetto
2116403	QUAGLIA Massimo	01.01.1970	A.S.D.	La Delizia
3457036	RUPIL Giancarlo	18.11.1965	A.S.D.	Ovarese
3078059	SCARSINI Costantino	01.10.1978	A.S.D.	Illegiana
3048409	SIBILLA Cristian	03.02.1978	A.S.D.	Trasaghis
3465018	STEFFAN Mauro	06.11.1982	U.S.D.	Ampezzo
3750451	STUA Andrea	09.09.1969	A.S.D.	Rigolato
3559971	TOLAZZI Enrico	14.08.1981	U.S.	Amaro
3748926	VENCHIARUTTI Claudio	12.07.1966	A.S.	Cavazzo
3372031	VERONA Alan	11.11.1982	A.S.D.	Villa
3658931	ZINGARO Paolo	16.03.1983	A.S.D.	Bordano

6. COPPA CARNIA 2008/2009

6.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2007/08

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
FERUGLIO SERGIO	AMARO	1	64/08
FRANCO FEDERICO	ARTA TERME	1	64/08
MATIZ DENIS	ARTA TERME	1	64/08
TIEPOLO LORENZO	ARTA TERME	1	64/08
BORTA ALDO	EDERA	1	64/08
BROVEDAN ONORINO	RAPID	1	64/08
MESSINA ALESSANDRO	RAPID	1	64/08
CLEMENTE GIANCARLO	STALIS	1	64/08
COZZO SIMONE	VAL RESIA	1	64/08
TASSOTTI RAIMONDO	CEDARCHIS	1	71/08

6.2) ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2008/2009 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.- L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE entro e non oltre

SABATO 07 MARZO 2009

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

6.3) FORMULA DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della coppa si articolerà nelle seguenti fasi:

1^ fase: in funzione delle iscrizioni si formeranno di norma giorni di quattro squadre ed eventualmente alcuni di tre squadre con gara di sola andata. I giorni saranno formati a giudizio insindacabile della delegazione.

2^ fase: (**ottavi di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione. Accedono alla seconda fase n° sedici squadre, le prime classificate di ogni girone e le migliori seconde dei gironi a quattro che saranno scelte con i seguenti criteri:

- miglior punteggio;
- migliore differenza reti;
- maggior numero di gol realizzati;
- maggior numero di vittorie in trasferta;
- sorteggio.

3^ fase: (**quarti di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione.

4^ fase: (**semifinali**) con gara di sola andata su campi da designare provvisti di impianto di illuminazione.

Finale: mercoledì **12 agosto 2009** su campo da designare da parte della delegazione.

6.4) INIZIO COPPA

La data d'inizio della Coppa Carnia, sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

6.5) SANZIONI

I tesserati che hanno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

7. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'

Si reputa necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- a) l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante,

firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.

8. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.

9. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R..**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione - che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza - sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

10. TORNEO JUNIORES 91 “PIER ALBERTO MORASSI” - STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

10.1) ISCRIZIONI

Si comunica che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato.

Alla domanda, va allegato:

- dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.- L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. * Trieste, per l'importo previsto di **€ 350,00** (€ 51,65 tassa iscrizione; € 298,35 quale cauzione per spese arbitrali).

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, **dovrà pervenire** alla F.I.G.C. - L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE **entro e non oltre il**

SABATO 07 MARZO 2009

Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti degli allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente

10.2) ARTICOLAZIONE

- Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto il 15° anno di età.
- Sono ammessi N° 4 (quattro) calciatori “fuori quota” nati nel 1990 tesserati per la stessa società che partecipa al torneo.

- Esclusivamente per il Torneo in oggetto, i calciatori attualmente in prestito a Società non partecipanti al Campionato Carnico, potranno prendere parte al Torneo suddetto, al rientro dal prestito (dopo il 30/06/2009) con la Società di appartenenza.
- Per quanto riguarda il numero dei prestiti e relativa età anagrafica, sarà tema di discussione assieme alle società iscritte di una prossima riunione .
- I nominativi dei prestiti, verranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale antecedente la prima giornata di calendario.
- Possono partecipare al Torneo in oggetto, i calciatori in forza alle Società alla data prevista dalla F.I.G.C. di termine per la presentazione delle liste di tesseramento e trasferimento. In tutti gli altri casi potranno essere tesserati calciatori dopo il 1° luglio 2009, i quali non potranno partecipare al Torneo in oggetto.
- Non è consentito alcun prestito fra società partecipanti al Torneo stesso.

10.3) MODALITA', DATE ED ORARI SVOLGIMENTO GARE

La data d'inizio del Torneo sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni con modalità che saranno definite in funzione al numero delle squadre iscritte.

Tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno nella giornata e nell'orario stabiliti, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla fase successiva.

Le gare si disputeranno infrasettimanalmente, nelle giornate di **giovedì** con inizio indicativamente alle ore:

- per le società sprovviste di impianto di illuminazione

- 17.30 (tempo di attesa 15 minuti), nel mese di maggio;
- 18.30 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio;
- 17.45 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di agosto, settembre.
- per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio **alle ore 19.00** (tempo di attesa 15 minuti).

11) CORSO PER DIRIGENTI

Come preannunciato nel corso della riunione con le società, svoltasi a Tolmezzo il 22 febbraio 2009, questa Delegazione organizza un corso di aggiornamento rivolto ai dirigenti, allenatori e capitani di società.

Il corso, patrocinato dall'Assessorato allo Sport della Comunità Montana della Carnia, si articolerà in tre giornate e si svolgerà presso la

**SALA CONVEGNI CENTRO COORDINAMENTO CULTURALE DELLA CARNIA
(piazza Garibaldi, 2 - c/o museo carnico)**

dalle ore 17.30 alle ore 20.00

PROGRAMMA

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1) | Lunedì
ore 17.30
ore 18.00
Relatore: | 9 marzo 2009 (allenatori e capitani delle squadre)
<i>Presentazione - Indirizzi di saluto</i>
Regole di gioco
<i>Giancarlo RIVA (presidente comitato regionale AIA)</i> |
| 2) | Giovedì
Ore 17.30
Relatore: | 19 marzo 2008
Carte Federali e Giustizia Sportiva (Presidenti e/o segretari)
<i>Alberto DE COLLE (sportello unico regionale FIGC)</i> |
| 3) | Giovedì
ore 17.30
Relatore: | 26 marzo 2008
“Medicina sportiva e attività agonistica”
<i>dott. D'ORLANDO Guido</i> |

Si allega in calce il modulo di iscrizione al corso con preghiera di inviarlo alla delegazione entro venerdì 6 marzo 2009.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TORNEO ESORDIENTI 2008/2009

1.1. TERMINE ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, **redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S. di 25,00 €** dovrà essere inoltrata per il tramite **dello sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE) , entro e non oltre il

07 MARZO 2009


NB: tutte le procedure e la relativa modulistica inerenti le iscrizioni al settore giovanile e scolastico verranno allocate sul sito del Comitato: www.figc.tolmezzo@libero.it

1.2. ARTICOLAZIONE TORNEO ESORDIENTI ("FAIR PLAY" 9c9)

In questo caso le gare si articolano in una partita alla quale partecipano nove calciatori per squadra e vengono disputate su campi di gioco la cui lunghezza è compresa tra le due aree di rigore, mentre la larghezza è determinata prolungando possibilmente cinque metri a destra ed a sinistra la linea dell'area di rigore, le cui dimensioni di massima sono di mt. 75x50. Le porte debbono essere di misure ridotte (4x2 m) e dovranno essere posizionate sulla linea dell'area di rigore..I palloni devono essere di circonferenza ridotta e peso contenuto convenzionalmente identificabili con il n. 4 (gomma a doppio o triplo strato o cuoio). Inoltre, nel modello di gioco previsto per questa fascia d'età, viene applicata la regola del fuorigioco, con la particolarità di limitarla alla linea dell'area di rigore a 15 metri dalla linea di fondo.

Per tale tipo di attività è previsto che la partita venga suddivisa in 3 tempi di gioco della durata di 18' ciascuno.

Esempio sulla possibile strutturazione del campo di gioco 9c9 cat. Esordienti



Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 25 febbraio 2009.

Il Segretario

Francesco Sciusco

Il Delegato

Zanier Emidio



Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo



MODULO ISCRIZIONE CORSO PER DIRIGENTI

Società:

La su indicata società chiede l'iscrizione dei sotto elencati dirigenti – allenatore - capitano al “Corso per dirigenti” organizzato dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo nei giorni 9 - 12 - 31 marzo 2008

N°	Cognome	Nome	Qualifica
1			
2			
3			
4			
5			

Il corso, organizzato con il patrocinio dell'Assessorato allo sport della Comunità Montana della Carnia, si terrà presso la sala riunioni della Comunità Montana - via Carnia Libera 1944 a Tolmezzo.

Il Presidente

Lì, _____

NB.: Il modulo va inviato o consegnato alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo entro il 6 marzo 2009.